COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA
Provincia di Reggio Nell'Emilia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 61 del 20/12/2025

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF). APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2026.

L'anno duemilaventicinque, addì venti del mese di dicembre alle ore 09:30, nella sede comunale , previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Presidente Alessandro Santachiara il Consiglio Comunale.

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Vice Segretario Paolo Brioni.

Intervengono i Signori:

	Nome	P	A		Nome	P	A
1	SANTACHIARA ALESSANDRO	P		8	LUPPI ELENA	P	
2	BONACINI SIMONA	P		9	FORONI BARBARA		AG
3	VEZZANI MARZIA		AG	10	BORRIELLO PASQUALE	P	
4	SAVAZZA MAURO	P		11	BUSSEI CARLOTTA		AG
5	GUERRA AMBRA	P		12	MENOZZI LORENZO		AG
6	SANTACHIARA STEFANO	P		13	GOZZI SANDRA	P	
7	ORLANDINI MAURO	P					

PRESENTI: 9 ASSENTI: 4

Sono nominati scrutatori i Consiglieri: GUERRA AMBRA, SANTACHIARA STEFANO, GOZZI SANDRA

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF). APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2026.

Il Sindaco – Presidente:
Procediamo quindi con il punto numero due. Come ho anticipato durante la riunione dei capigruppo, la proposta che vi faccio è di trattare in modalità univoca i punti che vanno dal 2 al punto 10 che sono tutti punti inerenti alla trattazione del bilancio in modo da avere una valutazione complessiva per poi procedere alla votazione e l'apertura della discussione alla votazione per ogni singolo punto. La proposta che vi faccio è di inserire e fare una trattazione unica iniziale, poi andiamo man mano a votare in singoli passaggi. Posso procedere?
Lascio quindi la parola al Vice Sindaco per la trattazione di questi punti.

…..Omissis….. Per il verbale si rimanda alla delibera numero 69/2025.

Il Sindaco – Presidente:
Comunque nessuno mette in discussione il vostro ruolo, per carità. Altri interventi? Ok. Direi che a questo punto, come ci siamo detti in partenza, procediamo con l'"apertura" delle discussioni dei singoli punti e la successiva votazione. Fino al punto numero dieci, sicuramente vi chiedo un voto circa l'immediata eseguibilità.
Quindi, rispetto al punto "Addizionale comunale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). Approvazione aliquote per l'anno 2026". Se ci sono altri interventi? Direi che non essendovi ulteriori interventi, pongo in votazione il punto numero 2 ad oggetto "Addizionale comunale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). Approvazione aliquote per l'anno 2026". Chiedo una mano anche agli scrutatori. Chi è favorevole è pregate di alzare la mano: 7, contrari 2, astenuto nessuno. Votato a maggioranza. Chiedo un voto circa l'immediata eseguibilità: chi è favorevole pregate di alzare la mano. 7, contrari 2, astenuti 0. Quindi immediatamente eseguibile, votato a maggioranza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO quanto sopra, desunto per quanto chiaro possibile, da registrazione agli atti;

DATO ATTO, per come convenuto, che la trattazione dell'argomento e la relativa discussione, venendo svolte congiuntamente per i punti dal nr. 2) al nr. 10) iscritti all'ordine del giorno, sono riportate nel testo della deliberazione di cui al detto punto 10) ad oggetto "Approvazione del Bilancio di previsione 2026-2028 e relativi allegati."

VISTO il D.Lgs. del 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni che istituisce, con decorrenza dal 1° gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e, in particolare, l'art. 1, comma 3 del suddetto decreto il quale stabilisce che:

- i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997 n. 446, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'IRPEF con deliberazione da pubblicare in apposito sito;
- l'efficacia della deliberazione di variazione decorre dalla data di pubblicazione nel suddetto sito;
- la variazione dell'aliquota non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali; e l'art. 3-bis secondo il quale con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

RICHIAMATO l'art. 52 del D. Lgs. Del 15 dicembre 1997 n. 446, (Potestà regolamentare generale delle Provincie e dei Comuni);

RICHIAMATO l'art. 1, commi dal 142 al 144 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge Finanziaria 2007) cha apportano modifiche alla disciplina dell'addizionale comunale all'IRPEF istituita dal D.Lgs. 360/1998 sopra richiamato ed in particolare il comma 142, il quale dispone che "i Comuni con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero

dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002…";

VISTO l'art. 1, comma 11, del D.L. del 13 agosto 2011 n. 138 convertito nella legge 14 settembre 2011 n. 148, come modificato dall'art. 13, comma 16, D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge del 22 dicembre 2011, n. 214, il quale dispone che:

- la sospensione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'art. 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i Comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività;
- resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'art. 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

RILEVATO CHE l'art. 1, comma 2, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio per l'anno 2022) recante alcune disposizioni in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche – IRPEF- riformulando l'art. 11, comma 1 del Testo Unico delle imposte sui redditi-TUIR, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, stabilisce che l'IRPEF è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'art. 10 del TUIR, specifiche aliquote differenziate per i seguenti quattro scaglioni di reddito, che si sostituiscono ai cinque scaglioni stabiliti dalla normativa vigente fino al 31 dicembre 2021:

a) fino a 15.000 euro;
b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro;
c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
d) oltre 50.000 euro.

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 21/12/2023 con la quale sono state deliberate le aliquote di compartecipazione all'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2024 su quattro scaglioni di reddito come segue:

Scaglioni di reddito (da)	Scaglioni di reddito (a)	Aliquota
0	15.000	0,77%
15.001	28.000	0,78%
28.001	50.000	0,79%
50.001		0,80%

RICORDATO che il D.Lgs. n. 216 del 30 dicembre 2023 recante la riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi disponeva:

- all'art. 1, comma 1, che, per l'anno 2024, nella determinazione dell'IRPEF, l'imposta lorda è calcolata applicando, in luogo delle aliquote previste dall'art. 11, comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, le seguenti aliquote per gli scaglioni di reddito:
  fino a 28.000 euro, il 23 per cento
  oltre i 28.000 e fino ai 50.00 euro, 35 per cento
  oltre 50.000 euro, 43 per cento;
- all'art. 3, comma 3, che per garantire la coerenza degli scaglioni all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con i nuovi scaglioni dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, stabiliti dall'art. 1 comma 1, in deroga a quanto stabilito dall'art. 1 comma 169, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'art. 172, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, i comuni per l'anno 2024, modificano con propria delibera, entro il 15 aprile 2024, gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per

l'imposta sul reddito delle persone fisiche; nelle more del riordino della fiscalità locale degli enti territoriali, entro lo stesso termine, i comuni possono determinare, solo per l'anno 2024, aliquote differenziate dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla base degli scaglioni vigenti per l'anno 2023;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 19/12/2024 con la quale si confermavano le aliquote di compartecipazione all'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2025 nella stessa misura vigente per l'esercizio finanziario 2024;

TENUTO CONTO della Legge 207/2024 del 30 Dicembre 2024 (legge di bilancio 2025) la quale dispone al comma 751 che i comuni possono determinare, per i soli anni di imposta 2025, 2026 e 2027, aliquote differenziate dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall'articolo 11, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 Dicembre 1986, n. 197, vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente legge;

DATO ATTO che dall'applicazione delle aliquote vigenti fino al 31/12/2025 dell'addizionale comunale all'IRPEF, tenuto conto della soglia di esenzione per reddito imponibile annuo fino a 12.000,00 euro, si ottiene un gettito pari ad euro 710.000,00, previsione calcolata sull'imponibile 2022 (ultimo disponibile), necessaria a garantire gli equilibri di bilancio;

VISTO l'art. 40, comma 7 del D.L. 159/2007, convertito in Legge n. 222 del 29/11/2007 (G.U. n. 279 del 30/11/2007), che definisce nuovamente le modalità di calcolo dell'acconto dell'addizionale comunale IRPEF disponendo, in particolare, che l'aliquota e l'eventuale soglia di esenzione da applicare sono assunte "nella misura vigente nell'anno precedente, salvo che la pubblicazione della delibera sia effettuata entro il 31 dicembre precedente l'anno di riferimento";

VISTO l'art. 1 comma 169 delle Legge 27 dicembre 2006, n. 296 secondo il quale "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

PRESO ATTO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28/9/1998 n. 360;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 14, comma 8, del D.Lgs. n. 23 del 2011, per acquisire efficacia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione, la delibera di determinazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef deve essere pubblicata sul portale del federalismo fiscale, nei modi previsti dall'art. 8, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 175/2014, entro il termine del 20 dicembre dell'anno a cui la delibera si riferisce.

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

RICHIAMATA la Deliberazione n. 64 adottata dal Consiglio Comunale in data 27/11/2017 avente ad oggetto "Approvazione nuova convenzione tra i Comuni di Campagnola Emilia, Correggio, Fabbrico, Rio Saliceto, Rolo, San Martino in Rio e l'Unione Comuni Pianura Reggiana per il trasferimento del Servizio Tributi. Adesione dei Comuni di Fabbrico, Rolo e San Martino in Rio." con la quale sono state trasferite all'Unione Comuni Pianura Reggiana le funzioni relative ai tributi e le connesse responsabilità dell'istruttoria degli atti;

CONSIDERATO l'ultimo periodo dell'articolo 2 – Funzioni trasferite – della sopra citata convenzione che recita: "E' esclusa dal trasferimento la soggettività attiva di imposta che rimane di competenza dei singoli Comuni. La potestà regolamentare e di definizione delle aliquote sui tributi comunali rimane in capo ai singoli Comuni, che tuttavia si impegnano a garantire il massimo di armonizzazione regolamentare in merito agli aspetti gestionali dei tributi (attività di riscossione, accertamento e liquidazione).";

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Funzionario Responsabile del Servizio Tributi Unione Comuni Pianura Reggiana come individuato con deliberazione di Giunta dell'Unione Comuni Pianura Reggiana n. 2 del 10/01/2018 – ai sensi dell'art. 5 della convenzione per il trasferimento del servizio tributi – ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del 2° Settore "Bilancio ed Affari Finanziari" ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

VISTO il parere favorevole del revisore dei conti pervenuto con prot. 10654 verbale n. 14 del 4/12/2025 ad oggetto: "Parere dell'organo di revisione sulla proposta di Bilancio di Previsione 2026-2028 e documenti allegati";

CON VOTI FAVOREVOLI nr.7 (sette), CONTRARI nr. 2 (Borriello Pasquale, Gozzi Sandra) espressi per alzata di mano dai nr. 9 componenti presenti e votanti;

DELIBERA

DI CONFERMARE per l'anno 2026 per i motivi indicati in premessa l'aliquota di compartecipazione all'addizionale comunale all'IRPEF nella misura già vigente per l'esercizio finanziario 2025 di cui all'art. 1 del Regolamento, come sotto riportato:

Scaglioni di reddito (da)	Scaglioni di reddito (a)	Aliquota
0	15.000	0,77%
15.001	28.000	0,78%
28.001	50.000	0,79%
50.001		0,80%

DI CONFERMARE la soglia di esenzione di cui all'art. 1, comma 2, per i contribuenti con reddito imponibile annuo ai fini dell'Addizionale comunale Irpef non superiore a 12.000,00 euro;

DI DARE ATTO che il testo integrale del Regolamento per l'applicazione dell'Addizionale Comunale all'IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche) viene allegato al presente atto a formarne parte integrale e sostanziale;

DI TRASMETTERE, a norma dell'art. 13, comma 15 e 15-bis, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, con le modalità ed entro i termini previsti dall'art. 8, comma 2 e 3 del D.Lgs. 175/2014.

DI PROVVEDERE agli adempimenti necessari per la pubblicazione del presente provvedimento nel sito informatico individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 maggio 2002 e successive modificazioni ed integrazioni.

SUCCESSIVAMENTE con separata apposita votazione dall'esito come sopra;

DELIBERA

DI DICHIARARE altresì, con VOTI FAVOREVOLI nr.7 (sette), CONTRARI nr. 2 (Borriello Pasquale, Gozzi Sandra) espressi per alzata di mano dai nr. 9 componenti presenti e votanti la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs. 18/08/2000, nr.267

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente	Il Vice Segretario
Alessandro Santachiara	Paolo Brioni

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune.

Comune di Campagnola Emilia

Provincia di Reggio Emilia

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF (IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE).

- Approvato con atto Consiliare n. 20 del 02/07/2015
- Modificato con atto Consiliare n. 71 del 28/12/2019
- Modificato con atto Consiliare n. 13 del 28/02/2022
- Modificato con atto Consiliare n. 55 del 21/12/2023
-Modificato con atto Consiliare n. 61 del 20/12/2025

INDICE

Art. 1 – Aliquote;
Art. 2 – Entrata in vigore.

Art. 1- Aliquote

Le aliquote dall'anno 2025 sono impostate in base ai seguenti scaglioni di progressività:

Scaglioni di reddito (da, a)		Aliquota
0	15.000	0,77%
15.001	28.000	0,78%
28.001	50.000	0,79%
50.001		0,80%

1. L'addizionale è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno in cui si riferisce l'addizionale stessa; il relativo versamento è effettuato, in acconto e a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, direttamente al Comune competente.
2. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota di cui al comma 1 sono esenti i contribuenti con reddito imponibile annuo, ai fini dell'Addizionale comunale Irpef, non superiore a 12.000 Euro.
3. L'aliquota s'intende confermata anche per gli anni successivi, salvo deliberazione di variazione adottata nei termini di legge.
4. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti.

Art. 2. Entrata in vigore

1. La deliberazione dell'aliquota è pubblicata nel sito individuato con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico.